

Milano, 13 novembre 2020

FATTURA ELETTRONICA

Dal 1° ottobre 2020 è possibile utilizzare in via facoltative il nuovo tracciato XML

Il nuovo tracciato XML, secondo le specifiche tecniche allegate al Provvedimento AE del 28 febbraio 2020, aggiornate il 20 aprile 2020, versione 1.6.1, è già utilizzabile facoltativamente dal 1° di ottobre al 31 dicembre 2020; in questo lasso di tempo, infatti, il Sdl accetta sia fatture e note di variazione predisposte con le specifiche tecniche precedenti (versione 1.5) che fatture e note di variazione predisposte con le nuove specifiche tecniche (versione 1.6.1); l'obbligatorietà di utilizzo del nuovo tracciato si avrà dal 1° gennaio 2021.

In merito alla decorrenza, con FAQ n.149 pubblicata il 15 ottobre 2020, l'AE ha chiarito che i controlli effettuati dal Sdl saranno relativi alla data del documento; quindi una fattura elettronica con data, ad esempio, 31 dicembre 2020 ma trasmessa il 10 gennaio potrà essere accettata dal Sdl anche con il vecchio tracciato, mentre una fattura elettronica con data 1° gennaio 2021 o successiva sarà accettata solo con il nuovo tracciato.

Novità: tracciato e specifiche tecniche, cosa cambia

L'obiettivo è trasmettere all'AE dati più dettagliati e completi, utili anche a supportare l'avvio della dichiarazione precompilata IVA.

Di seguito forniamo in sintesi le informazioni di "base" per prepararsi all'utilizzo del nuovo tracciato, rimanendo, comunque, a disposizione per ulteriori chiarimenti e dettagli specifici.

Elenco completo "TipoDocumento" (evidenziati i nuovi TD)

- TD01 Fattura
- TD02 Acconto/anticipo su fattura
- TD03 Acconto/Anticipo su parcella
- TD04 Nota di Credito
- TD05 Nota di Debito
- TD06 Parcella
- TD16** Integrazione fattura *reverse charge* interno
- TD17** Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero
- TD18** Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
- TD19** Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR n. 633/72
- TD20** Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)
- TD21** Autofattura per splafonamento
- TD22** Estrazione beni da Deposito IVA
- TD23** Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell'IVA
- TD24** Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, lett. a)
- TD25** Fattura differita di cui all'art.21, comma 4, terzo periodo lett. b)
- TD26** Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72)
- TD27** Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

In particolare:

TD16: il soggetto passivo che riceve una fattura elettronica senza evidenza dell'imposta, contenente un (nuovo) sotto-codice "Natura N6" relativo al *reverse charge* nazionale, ha la possibilità di generare un documento elettronico contraddistinto dalla nuova codifica "TipoDocumento TD16".

TD17–TD18–TD19: l'AE consente di gestire anche le operazioni passive di provenienza estera (integrazioni e autofatture per acquisto di beni / servizi dall'estero) con il flusso delle fatture elettroniche. Questa procedura elettronica di *reverse charge* estero consente di ottenere l'esonero dalla presentazione della comunicazione estero metro per le medesime operazioni (allineamento del ciclo passivo al ciclo attivo).

Per tutti i documenti di integrazione / autofattura, nella compilazione dei campi cessionario / committente e cedente / prestatore "*Il cedente resta il cedente e il cessionario resta il cessionario*"; i valori TD16, TD17, TD18, TD19 (e TD20) del tipo documento non ammettono l'indicazione in fattura dello stesso soggetto sia come cedente che come cessionario.

TD24: fattura differita (art 21, 4 comma, lett. a), del Dpr 633/72), vale a dire fattura differita di beni e servizi collegata a DDT per i beni, ovvero da idonea documentazione di prova dell'effettuazione per le prestazioni di servizi.

TD 25: fattura differita (art. 21, 4 comma, lett. b), del Dpr 633/72), vale a dire fattura differita per triangolari interne.

Con i codici TD24 e TD25 si dà rilevanza in modo immediato che si tratta di una fattura differita a prescindere dalle evidenziazioni che devono essere gestite all'interno del formato. TD01 continuerà ad essere utilizzato per la fatturazione immediata.

TD26: cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni; serve per la compilazione del campo VE40 della dichiarazione iva (e per la corretta determinazione del volume d'affari iva).

TD27: cessioni gratuite senza rivalsa; permette di gestire la trasmissione al Sdl delle autofatture per cessioni gratuite che riportano quale mittente e destinatario lo stesso soggetto.

Elenco completo "CodiceNatura" (evidenziati i nuovi sotto-codici di N2-N3-N6)

N1 Operazioni escluse ex art. 15

N2.1 Operazioni non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies

N2.2 Operazioni non soggette – altri casi

N3.1 Operazioni non imponibili – esportazioni

N3.2 Operazioni non imponibili – cessioni intracomunitarie

N3.3 Operazioni non imponibili – cessioni verso San Marino

N3.4 Operazioni non imponibili – operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione

N3.5 Operazioni non imponibili – a seguito di dichiarazioni d'intento

N3.6 Operazioni non imponibili – altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond

N4 Operazioni esenti

N5 Regime del margine/IVA non esposta in fattura

N6.1 Inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero

- N6.2 Inversione contabile – cessione di oro e argento puro
- N6.3 Inversione contabile – subappalto nel settore edile
- N6.4 Inversione contabile – cessione di fabbricati
- N6.5 Inversione contabile – cessione di telefoni cellulari
- N6.6 Inversione contabile – cessione di prodotti elettronici
- N6.7 Inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi
- N6.8 Inversione contabile – operazioni settore energetico
- N6.9 Inversione contabile – altri casi

N7 IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 commi 3 e 4 e art. 41 comma 1 lett. b), D.L. n. 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f), g), DPR n. 633/72 e art. 74-sexies, DPR n. 633/72)

N2: lo scopo è quello di differenziare le operazioni non soggette per mancanza del requisito della territorialità e le altre tipologie di operazioni non soggette in quanto le operazioni non soggette in base agli artt. da 7 a 7 septies del Dpr 633/72 (per mancanza del requisito di territorialità), a differenza delle altre tipologie di operazioni irrilevanti ai fini IVA, obbligano il soggetto alla fatturazione, vengono indicate in dichiarazione IVA e hanno un impatto diretto sul volume d'affari.

Il codice N2.1 va utilizzato per tutte le fatture emesse obbligatoriamente per operazioni non territoriali (sia verso operatori comunitari che extracomunitari), da indicare nel campo VE34 della dichiarazione IVA. Risulterebbe quindi superato il precedente orientamento di Assosoftware, avallato dall'AE, per il quale erano da codificare con il codice N2 solo le fatture 7-ter verso extracomunitari e con il codice N6 quelle emesse a comunitari. A supporto depone anche il fatto che nell'“Esterometro” (per il quale valgono le medesime implementazioni dei codici N2 e N3) non risulta più previsto il codice N6 (cfr. pag. 130 “Specifiche Tecniche 1.5” e pag. 134 “Specifiche Tecniche 1.6.1”).

N3: i nuovi sotto-codici sono funzionali alla corretta compilazione della Dichiarazione IVA per quanto riguarda le operazioni non imponibili (campi VE30, ivi inclusi i dettagli di colonna 2,3,4,5; VE31 e VE32).

Servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche

Si segnala infine che, a seguito di una ulteriore proroga disposta dalla AE, il termine di adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici è il 28 febbraio 2021.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore considerazione si rendesse necessaria.

STUDIO BRAMANTE
dott.ssa Lucia Bramante